

CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA ZOOTECNICA

1. REQUISITI

1. I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) scopi statutari o oggetto sociale che prevedano l'erogazione di servizi di consulenza/assistenza aziendale in campo agricolo e forestale;
- b) disponibilità di un coordinatore tecnico, nominato con provvedimento dell'organo amministrativo del richiedente nel caso di società e associazioni o designato formalmente negli altri casi, in possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati:
 - titolo di studio pertinente con le materie oggetto del servizio di consulenza;
 - esperienza lavorativa almeno quadriennale, nel caso di laureati, e di 6 anni, nel caso di diplomati, nell'ambito della consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della conoscenza in agricoltura (formazione, informazione e divulgazione).

Il coordinatore tecnico, che sia o meno anche operatore dello staff tecnico, può svolgere tali funzioni presso un solo soggetto erogatore di servizi di consulenza.

Il titolo di studio e l'esperienza lavorativa nell'ambito della consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della conoscenza in agricoltura devono essere documentate mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale;

- c) disponibilità di uno staff tecnico, dipendente, associato o in rapporto di collaborazione a vario titolo, da impiegare direttamente nell'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, composto da almeno quattro operatori singolarmente in possesso dei requisiti di seguito specificati
 - titolo di studio pertinente con le materie oggetto del servizio di consulenza;
 - esperienza lavorativa almeno triennale nell'ambito della consulenza aziendale relativamente ai campi/materie/temi per i quali si offre la consulenza o iscrizione all'ordine o collegio professionale dei dottori agronomi/dottori forestali, dei medici veterinari, dei tecnologi alimentari, dei periti agrari e degli agrotecnici;

Il titolo di studio e l'esperienza lavorativa nell'ambito della consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della conoscenza in agricoltura devono essere documentate mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale;

- d) disponibilità, sul territorio provinciale, di un'adeguata struttura tecnico-amministrativa che garantisca una corretta ed efficiente gestione del servizio, comprensiva di almeno una sede operativa, di personale amministrativo e di dotazioni tecniche (sale riunioni, strumenti per proiezioni, computer, fotocopiatrici, software specialistici, apparecchiature per analisi, ecc.). Qualora il soggetto richiedente non disponesse in tutto o in parte delle dotazioni tecniche di cui sopra, dovrà impegnarsi ad ottenerle prima dello svolgimento della prestazione ovvero deve dimostrarne la possibilità di utilizzo tramite idonei accordi con soggetti terzi;
- e) tenuta di una regolare contabilità;
- f) garanzia di libero accesso ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori agricoli interessati;
- g) non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità:
 - 1) per il soggetto erogatore del servizio:
 - partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci

- veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.), ad esclusione delle attività a favore dei propri associati;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di controllo e certificazione delle aziende agricole;
- 2) per il personale tecnico utilizzato:
- titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola beneficiaria dell'aiuto;
 - rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola beneficiaria;
 - promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
 - esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza;

2. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accreditamento deve essere presentata al Servizio competente in materia di agricoltura, avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it).

La richiesta, completa della documentazione come elencata al seguente punto 3, può essere presentata in qualsiasi momento, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso farà fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione via fax.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. La domanda di accreditamento deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente nei casi previsti;
- copia dello statuto vigente del soggetto richiedente nei casi previsti;
- elenco delle sedi, del personale amministrativo e delle dotazioni tecniche, sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante; l'elenco dovrà indicare le sedi, con i relativi recapiti, il personale amministrativo e le dotazioni tecniche disponibili, da utilizzare per l'erogazione di servizi di consulenza;
- copia degli accordi per la disponibilità delle dotazioni tecniche (documento da presentare solo se previsto);
- copia del provvedimento dell'organo amministrativo o dell'atto di designazione, relativo alla nomina del coordinatore tecnico;
- curriculum professionale del coordinatore tecnico e di ciascun operatore dello staff tecnico e dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti, sottoscritti da ciascun soggetto interessato;

- copia dell'accordo preliminare di collaborazione con il soggetto/organismo pubblico o privato specializzato (documento da presentare solo se previsto);
- scheda informativa, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun soggetto/organismo pubblico o privato specializzato con il quale è stato stipulato un accordo preliminare di collaborazione; la scheda informativa dovrà indicare, tra le altre informazioni, le referenze tecnico-scientifiche che dimostrino il possesso di specifiche conoscenze nelle altre tematiche interessate di cui alla tipologia di consulenza, nonché la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità con l'attività di consulenza aziendale (modello da presentare solo se previsto).

4. ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA ZOOTECNICA

1. Il Servizio competente in materia di agricoltura predispose l'elenco provinciale dei Soggetti erogatori di servizi di consulenza zootecnica e provvede al suo aggiornamento. L'elenco viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) e riporta, per ciascuno organismo, almeno le seguenti informazioni:

- denominazione;
- estremi del provvedimento di riconoscimento;
- indirizzo della sede operativa o di coordinamento (nel caso di più sedi operative presenti sul territorio regionale);
- recapito telefonico e fax della sede indicata ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o sito internet;
- tipologia di consulenza erogata;
- coordinatore e staff tecnico.

2. Il riconoscimento dell'idoneità e la conseguente iscrizione nell'elenco provinciale non impegna in alcun modo la Provincia Autonoma di Trento nei confronti di ciascun organismo di consulenza riconosciuto.

3. Il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza zootecnica concesso ai sensi dal presente bando, è valido solo nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

5. OBBLIGHI

1. I soggetti erogatori di servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306: non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della consulenza per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato

6. CONTROLLI

I controlli effettuati sulle domande di riconoscimento si distinguono in:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco.

I controlli amministrativi sono esaustivi di tutte le verifiche da compiere nelle fasi di ricevibilità delle domande di accreditamento ed istruttoria ed hanno per oggetto la presenza dei requisiti indicati al paragrafo 1. e dichiarati dal soggetto richiedente.

I controlli amministrativi vengono eseguiti dall'ufficio competente su tutte le domande presentate.

Le dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti rientrano nei controlli a campione effettuati periodicamente dalla struttura competente ai sensi del DPR 445/2000.

Successivamente al riconoscimento, possono essere effettuati controlli anche in loco sugli organismi di consulenza riconosciuti volti a verificare il rispetto degli obblighi descritti al precedente paragrafo 1 ed il mantenimento dei requisiti e accertare l'effettiva e conforme erogazione del servizio di consulenza.

I controlli in loco consistono in sopralluoghi presso le sedi degli organismi di consulenza riconosciuti e vengono eseguiti da un soggetto non coinvolto nell'attività istruttoria.

Il legale rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle sedi interessate. Inoltre è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l'avvio della procedura di decadenza dal riconoscimento descritta al successivo paragrafo 6.

Qualora nel corso dei controlli in loco vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita parziale o totale dei requisiti minimi di idoneità o concernenti il mancato rispetto degli obblighi previsti, l'ufficio competente avvia la procedura di dichiarazione della decadenza dal riconoscimento.

7. DECADENZA DAL RICONOSCIMENTO

L'organismo di consulenza decade dal riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza nel caso di accertamento, da parte della struttura Provinciale competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze e/o perdita parziale o totale dei requisiti d'idoneità) nell'ambito dell'attività di controllo.

La procedura di dichiarazione della decadenza prevede:

- a) la notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'organismo di consulenza, della contestazione del venire meno dei requisiti minimi d'idoneità e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza, con l'invito a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; tale comunicazione costituisce l'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza dal riconoscimento;
- b) la verifica, in base ai chiarimenti e/o alla documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della decadenza, da compiersi entro 30 giorni successivi al ricevimento della nota trasmessa dall'interessato;
- c) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti minimi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza, il Dirigente del servizio competente in agricoltura si pronuncia nei 30 giorni successivi mediante l'adozione di una determina con il quale dichiara la decadenza dal riconoscimento precedentemente concesso e la conseguente cancellazione dell'organismo dall'elenco Provinciale.

L'ufficio competente comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento le decisioni assunte con la determina dirigenziale, allegando il provvedimento e indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso.

La decadenza dal riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'organismo di consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza nei due anni successivi dal provvedimento di decadenza.

In caso di rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte dell'organismo il Dirigente del servizio competente in agricoltura, con determinazione provvede alla cancellazione dell'organismo dall'elenco Provinciale.